

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

15

13 aprile 2026

Riforma fiscale:

- **diritto al contraddittorio** tra richieste documentali, chance di adesione e lo spettro del contenzioso
- restyling della disciplina delle **perdite nelle operazioni straordinarie**

Profili di deducibilità ai fini delle imposte dirette sui **transaction cost** nelle operazioni di **MLBO**

Rettifiche IVA supplementari per violazione delle regole di esenzione: costituiscono una "sanzione"?

Comunicazioni Superbonus: tutele del contribuente nei controlli antifrode e vizi degli atti di annullamento

Applicabilità delle **misure cautelari** tributarie alle stabili organizzazioni di società residenti all'estero

Bancarotta fraudolenta e **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

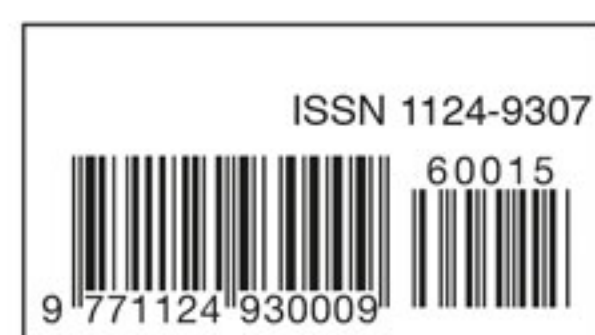
Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.



Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.A. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.
Rivista settimanale - Anno L



Cod. 273121
Euro 14,00

50

anni

Il meccanismo del sell to cover non genera reddito in natura tassabile in capo al dipendente

di Giovanni Renella



Il meccanismo del sell to cover non genera reddito in natura tassabile in capo al dipendente

(CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di Milano, Sez. X, Pres. Raineri, Est. Botteri - Sent. n. 658 del 9 febbraio 2026, dep. il 16 febbraio 2026)

Imposte sui redditi - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - Assegnazione di azioni offerte da società inglese - Tassazione nello Stato della fonte mediante meccanismo di sell to cover - Ritenute applicate sul reddito in natura - Criterio del valore normale - Credito per le imposte estere - Applicabilità

Spetta il credito d'imposta per imposte estere di cui all'art. 165, T.U.I.R. per le ritenute fiscali applicate dal sostituto d'imposta italiano sul reddito in natura derivante dall'assegnazione di azioni offerte da società inglese, con valorizzazione in cedolino paga secondo il criterio del valore normale di cui all'art. 9 T.U.I.R., già tassate nello Stato della fonte (Regno Unito) mediante meccanismo di sell to cover.

(Oggetto della controversia: disconoscimento di credito per imposte estere, anno 2021)

Svolgimento del processo

In data 21/05/2025, veniva notificata al contribuente la comunicazione di rettifica, all'esito del controllo formale, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600, della dichiarazione Mod. 730/2022, presentata per l'anno di imposta 2021, mediante la quale veniva disconosciuto il credito per imposte estere indicato al rigo PL53, sulla base della seguente motivazione:

“A seguito della modifica dei dati operata dal suo CAF/intermediario mediante la trasmissione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, della comunicazione rettificativa in data 18/12/2024 ed in assenza della documentazione probatoria, le comunico i seguenti rilievi: PL53 CREDITI ESTERI: annullato.

La ricorrente sostiene l'integrale spettanza del credito d'imposta disconosciuto dall'Ufficio, ritenendo di aver subito una reale e concreta doppia imposizione e di aver dimostrato che il reddito estero avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia.

Motivi della decisione

Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.

In sostanza, l'Ufficio non comprende, che il reddito fiscalmente rilevante ai fini fiscali inglesi, indicato nella busta paga, pari a sterline 68.109,03, altro non è che un valore figurativo di un fringe benefit determinato in applicazione delle norme fiscali locali; pertanto, vuol dire che in assenza di un reddito monetario presente nella medesima busta paga, come nel caso di specie, idoneo ad assorbire la tassazione dovuta, e senza applicare il predetto meccanismo del

“sell to cover”, il cedolino avrebbe chiuso in condizione di incapienza, ossia con un valore negativo. Proprio per tale ragione, la dipendente ha dato disposizione al suo broker di vendere un quantitativo di azioni sufficiente per ottenere le provviste finanziarie necessarie a coprire le imposte dovute. Il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni (“sell to cover”) risulta evidenziato nella busta paga come “competenze”. La società italiana G.V. S.r.l. ha adempiuto ai propri obblighi di sostituto d'imposta in conformità alla circolare ministeriale n. 326 del 23.12.1997 ed al successivo orientamento consolidato di prassi secondo il quale il datore di lavoro, in adempimento dei propri obblighi di sostituzione d'imposta, “deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo”. In tal senso, la società italiana V. ha quindi operato le ritenute fiscali anche sul reddito in natura derivante dall'assegnazione delle azioni offerte dalla società inglese M.K.U. Limited, con valorizzazione in cedolino paga secondo il criterio del valore normale di cui all'art. 9 T.U.I.R.

- Pertanto, la ricorrente è stata incisa di una reale e concreta doppia tassazione con riferimento al reddito in natura proveniente dall'assegnazione delle suddette azioni, per effetto della maturazione (vesting) delle c.d. “Restricted Share Units”: a fronte della predetta doppia imposizione subita nello Stato della fonte (Regno Unito), nonché nello Stato di residenza (Italia), la contribuente ha beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi del credito d'imposta per imposte estere, spettante a norma dell'art. 165 del T.U.I.R. e ai sensi

dell'art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito. Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Liquidà le spese in favore di parte ricorrente in euro 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Commento

di Giovanni Renella ()*

Il ricavato dalla vendita di parte delle azioni che sono assegnate da una controllata estera ad un dipendente residente in Italia per effetto della maturazione (c.d. vesting) di Restricted Stock Units (RSU), disposta al broker per pagare le imposte estere scaturenti dalla suddetta assegnazione (meccanismo del c.d. sell to cover), non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, anche se nella busta paga estera lo stesso ricavato viene indicato come reddito figurativo. In tal senso, ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza 16 febbraio 2026, n. 658, accogliendo il ricorso presentato da un contribuente avverso un diniego da parte dell'Ufficio locale territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate di una istanza di autotutela circa la misura del credito delle imposte pagate all'estero (c.d. foreign tax credit).

A seguito di un controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione dei redditi presentata da un contribuente fiscalmente residente in Italia, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il credito per imposte estere vantato dallo stesso lavoratore, che aveva dichiarato un reddito in natura erogato nel Regno Unito, sul quale aveva subito la tassazione estera. L'Ufficio locale aveva ritenuto come fiscalmente rilevante in Italia (Paese della residenza del contribuente) un valore figurativo riportato nella busta paga, elaborata dalla controllata estera del datore di lavoro del dipendente, a cui la stessa aveva assegnato azioni per effetto della maturazione (c.d. vesting) di Restricted Stock Units (RSU). Tale reddito figurativo era stato esposto in applicazione della normativa fiscale del Regno Unito (Paese della fonte) ed era idoneo ad assorbire la tassazione locale dovuta sulle azioni. Per ottenere la provvista finanziaria per as-

olvere le imposte estere, il lavoratore aveva, infatti, dato disposizione al proprio broker di vendere un idoneo quantitativo delle azioni che gli erano state assegnate. Il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni era stato inserito nella busta paga sotto la voce "competenze". Senza l'applicazione del c.d. sell to cover, meccanismo molto utilizzato dai gruppi multinazionali, nel cedolino si sarebbe, infatti, determinato un valore negativo, pari alle imposte estere, che il dipendente avrebbe dovuto riconoscere alla controllata estera. Il datore di lavoro italiano, in qualità di sostituto d'imposta e in conformità alla consolidata prassi (1), aveva poi operato in Italia le ritenute fiscali anche sul reddito in natura prodotto all'estero, in quanto connesso al rapporto di lavoro, e derivante dall'assegnazione delle azioni. Per la valorizzazione del compenso in natura, il datore aveva correttamente utilizzato il criterio del valore normale (2). Pertanto, il contribuente ricorrente era stato inciso di una doppia tassazione con riferimento al reddito in natura riveniente dall'assegnazione delle suddette azioni. A fronte della predetta doppia imposizione subita nello Stato della fonte (Regno Unito), nonché nello Stato di residenza (Italia), il contribuente aveva beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi del credito d'imposta per imposte estere, spettante a norma dell'art. 165 del T.U.I.R. e ai sensi dell'art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito.

Presumibilmente, in sede di controllo formale, l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate non aveva ben compreso che il richiamato meccanismo del sell to cover consente al lavoratore/sostituito di fornire i fondi necessari per il pagamento delle imposte. Quindi, il ricavato della vendita altro non è che la

(*) Consorzio Studi e Ricerche Fiscali - Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le considerazioni espresse sono svolte a titolo personale e non impegnano la Società e il Gruppo di appartenenza.

(1) Tra cui la C.M. del Ministero delle Finanze n. 326/1997.

(2) Cfr. art. 9, T.U.I.R.